

NEWS DAL PATRONATO

a cura di Luisa Seveso



In pensione nel 2017

Ogni anno è bene fare il punto della situazione per conoscere le nuove disposizioni di legge e i nuovi requisiti per accedere alla pensione, soprattutto alla luce delle numerose modifiche che sono state introdotte in questi ultimi anni.

Le possibilità di accedere alla pensione sono molteplici e spesso non si conoscono tutte, nel 2017 ci saranno poi novità importanti e dunque rimanere informati conviene!

Ecco i principali requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata o di anzianità:

ETÀ ANAGRAFICA		CONTRIBUTI NECESSARI
UOMINI		
Dipendenti privati	66 anni e 7 mesi di età	Con almeno 20 anni di contributi In alcuni casi sono sufficienti 15 anni.
Dipendenti pubblici	"	
Autonomi	"	
DONNE		
Dipendenti privati	65 anni e 7 mesi di età	Con almeno 20 anni di contributi In alcuni casi sono sufficienti 15 anni.
Dipendenti pubblici	66 anni e 7 mesi di età	
Autonomi	66 anni e 1 mese di età	

Requisiti per accedere alla pensione anticipata (o pensione di anzianità):

CONTRIBUTI NECESSARI	
UOMINI	
Dipendenti privati	42 anni e 10 mesi di contributi.
Dipendenti pubblici	
Autonomi	
DONNE	
Dipendenti privati	41 anni e 10 mesi di contributi.
Dipendenti pubblici	
Autonomi	



CONTRIBUTI E PENSIONI

E se appartieni ad una delle categorie dell'ottava salvaguardia?

L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo contenuto all'interno della Legge di Bilancio per il 2017 che consentirà, in via eccezionale, di mantenere in vigore le vecchie regole di pensionamento vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti. A costoro continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni - certamente più favorevoli - in materia di requisiti di accesso e di decorrenza, anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.

Quali sono le categorie previste?

I macro profili di tutela individuati dall'ultima salvaguardia sono cinque. Si tratta di lavoratori in mobilità, autorizzati ai versamenti volontari, cessati dal servizio con o senza accordi con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, persone con contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto alla pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla nuova tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011.

Per gli altri profili di tutela (autorizzati ai versamenti volontari, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.

A questi lavoratori si applicheranno le vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il



numero dei lavoratori che fruirà del beneficio sarà pari a 30.700 soggetti. Per accedere alla misura, gli interessati dovranno presentare istanza di accesso all'Inps o all'ispettorato territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè entro il 2 marzo 2017. Chi beneficerà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione.

La casistica è complessa e occorre una consulenza adeguata. Se appartieni ad una delle categorie individuate dall'ottava salvaguardia vieni a trovarci al più presto!

APE volontaria e APE sociale

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, saranno operativi due nuovi provvedimenti pensionistici: l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) e l'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale).

L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, quindi da tutti i dipendenti privati e pubblici, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi gli iscritti alle Casse di liberi

professionisti o a Fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'APE VOLONTARIA

È un prestito corrisposto in quote mensili per dodici mensilità, al raggiungimento di determinati requisiti e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Requisiti

- È necessario che il richiedente possa far valere:
- 63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione;
- abbia maturato un importo di pensione tale che al netto della futura rata di restituzione possa avere in pagamento un rateo non inferiore a 702,65 euro mensili per il 2017.



L'APE SOCIALE

È un'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia riconoscibile a chi ha 63 anni e si trova in particolari condizioni da verificare caso per caso.

L'indennità è pari all'importo di pensione maturato alla data della domanda.

L'indennità viene erogata per 12 mensilità e non è soggetta a rivalutazione annuale.

L'indennità non può superare l'importo di 1.500 euro mensili.

L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro l'anno e con redditi da lavoro autonomo nei limiti di 4.800 euro annui.

L'indennità decade se il beneficiario raggiunge i requisiti per la pensione anticipata.

Requisiti

- Per avere diritto all'indennità, è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - Stato disoccupazione involontario, terminati gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, con almeno 30 anni di contributi.
 - Assistenza a coniuge o parente di 1° grado disabile da almeno 6 mesi, con almeno 30 anni di contributi.
 - Invalidità civile riconosciuta non inferiore al 74%, con almeno 30 anni di contributi.
 - Dipendenti da almeno 6 anni occupati in alcuni lavori gravosi con almeno 36 anni di contributi.
- Queste nuove disposizioni potranno essere attuate solo dopo l'emanazione di appositi decreti ministeriali.

PER SAPERNE DI PIÙ VIENI A TROVARCI PRESSO LE NOSTRE SEDI
www.aclivarese.org/patronato